

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) 2021-2023 DEL PERSONALE DIRIGENTI DELL'ARS (parte normativa e economica)

L'ipotesi di contratto decentrato sottoscritto in data 22/12/2021 definisce le materie ed i criteri per l'utilizzo delle risorse di contrattazione integrativa per il triennio 2021-2023, parte normativa, a seguito della sottoscrizione in data 17/12/2020 del nuovo CCNL del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali 2016-2018.

Il contratto suddetto è finalizzato anche alla ripartizione del fondo delle risorse decentrate tra retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2021, nel rispetto dei vincoli contrattuali e rinvia la determinazione, con cadenza annuale, delle modalità di utilizzo delle risorse economiche decentrate per gli anni successivi. Di seguito il dettaglio della costituzione e dell'utilizzo per l'anno 2021.

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del CCNL 17.12.2020 è distinto in due categorie:

- a) La prima, ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, stabilità e continuità nel tempo, costituita:
 - ai sensi del comma 2 lett. a):
 - da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili –come certificate dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,
 - ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (relativo agli incrementi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente in misura pari all'1,53% del monte salari del personale dirigente riferito all'anno 2015),
 - compresa la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
 - ai sensi del comma 2 lett. c), prima parte, l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del CCNL (2021), che confluisce nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera.
- b) La seconda, costituita dagli importi "variabili" di cui di anno in anno il fondo può essere alimentato, previsti rispettivamente alle lett. b), c) II capoverso, d) e) del comma 2 ed al comma 3 dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020.

Il fondo di risorse decentrate disponibile per l'anno 2021, costituito con Decreto Direttore dell'ARS n. 116 del 20/12/2021 nel rispetto dell'art. 57 comma 2 lett. a) del CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali 2016-2018 e delle norme di legge che regolano la materia (art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017), è quantificato, nelle componenti fissa e variabile come sopra esposte, in € 134.856,84.

Si ricorda che gli importi esposti nelle tabelle che seguono, così come nel contratto decentrato in oggetto, sono esposti al netto di tutti gli oneri riflessi, sia fiscali che previdenziali.

Il fondo, in applicazione delle disposizioni dei CCNL vigenti Area Dirigenza Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione come di seguito indicato:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse fisse e certe	anno 2020
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A e C.3 Parte fissa CCNL 98-01)	119.141,80 €
INCREMENTI CCNL 02-05 del 22/02/2006 (ART. 23. C. 1)	520,00 €
INCREMENTI CCNL 02-05 del 22/02/2006 (ART. 23. C. 3)	976,08 €
INCREMENTI CCNL 04-05 del 14/05/2007 (ART. 4 C. 1)	1.144,00 €
INCREMENTI CCNL 04-05 del 14/05/2007 (ART. 4 C. 4)	523,32 €
INCREMENTI CCNL 06-09 del 22/02/2010 (ART. 16 C. 1)	1.435,20 €
INCREMENTI CCNL 08-09 del 03/08/2010 (ART. 5 C. 1)	1.833,00 €
INCREMENTI CCNL 08-09 del 03/08/2010 (ART. 5 C. 4)	1.259,75 €
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	126.833,15 €

Incrementi specificamente quantificati in sede di CCNL con carattere di certezza e stabilità ex art. 57, comma 2, CCNL 2016-2018- parte stabile

Tale l'importo unico consolidato sopra individuato è incrementato, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. a) da:

- gli incrementi contrattuali previsti dall'art. 56 comma 1 del CCNL 17/12/2020, calcolati come percentuale pari all'1,53% sul monte salari anno 2015, quantificati in complessivi € 5.786,38;
- le risorse relative alle RIA (Retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato fino al 31 dicembre 2020, quantificati in € 591,11.

L'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) che alimenta il fondo per l'anno 2021 ammonta, dunque, a € 133.210,64, così determinati:

Importo unico consolidato risorse stabili

	RISORSE STABILI ANNO 2020	126.833,15 €
art.57 c. 2 lett.	ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	5.786,38 €
	compresa la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno)	591,11 €
	Totale importo unico consolidato	133.210,64 €

Sezione II – Risorse variabili

Il fondo delle risorse decentrate aventi carattere di certezza e stabilità, come sopra definito, è incrementato delle risorse eventuali e variabili che, di anno in anno, incrementano il fondo ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. b) c), d), e) e del comma 3.

Per l'anno 2021 tali risorse riguardano:

a) art. 57 comma 2 lett. b): risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001: in tale ambito è possibile considerare l'applicazione dell'art. 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2020, n..178 laddove prevede che "In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 [...], i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo". L'importo relativo a tali risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 nella quota parte relativa al personale dirigente, pari ad € 1.451,97, può dunque finanziare la contrattazione integrativa — di parte variabile - per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 870 della L. 178/2021.

b) art. 57 comma 3: eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo: si tratta delle economie dell'anno precedente ovvero le risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2020 non utilizzate, che sono temporaneamente riportate all'anno successivo per alimentare le risorse di contrattazione di natura variabile. Tali risorse, con riferimento all'anno 2021, ammontano ad € 194,23.

Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997	
(Economie buoni pasto ex art. 1, c. 670, della L. 178/2020 – quota parte personale dirigente)	1.451,97 €
Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente)	194,23 €
Totale	€ 1.646,20

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

In sede di costituzione delle risorse decentrate le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad applicare quanto disposto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che dispone: "nelle more di quanto previsto al comma 1, [...] a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Occorre quindi verificare il rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 sopra richiamato, tenendo conto quale limite il complesso delle risorse decentrate dell'anno 2016, al netto delle voci escluse dal limite.

Vanno considerate pertanto tutte le risorse, stabili e variabili, che costituiscono il fondo 2021, escluse quelle di seguito riportate che non sono soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, quali:

- (parte stabile): Incrementi contrattuali previsti dall'art. 56 comma 1 del CCNL 17/12/2020, calcolati come percentuale pari all'1,53% sul monte salari anno 2015 e RIA del personale cessato fino al 31/12/2020 (inseriti nell'importo unico di cui all'art. 57 comma 1 lett. a) CCNL): ciò in forza di quanto disposto dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che stabilisce, all'art. 11, che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."
- (parte variabile): le "risorse previste da disposizioni di legge" (in cui sono comprese le risorse derivanti dai risparmi sui buoni pasto dell'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 870 della legge finanziaria n. 178/2020) e le "economie anno precedente" per espresso orientamento nell'applicazione dei limiti alla costituzione dei fondi di contrattazione più volte ribadito tanto dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) quanto dai giudici contabili.

La tabella seguente raffronta gli anni in oggetto al fine di evidenziare il rispetto del limite:

Fondo	Anno 2016	Anno 2021
Risorse stabili soggette al limite		
CCNL 23/12/1999 art.26 commi 1 e 3	€ 119.141,80	€ 119.141,80
CCNL 22/02/2006 art.23, comma 1	€ 520,00	€ 520,00
CCNL 22/02/2006 art.23, comma 3	€ 976,08	€ 976,08
CCNL 14/05/2007 art. 4 comma 1	€ 1.144,00	€ 1.144,00
CCNL 14/05/2007 art. 4 comma 4	€ 523,32	€ 523,32
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1	€ 1.435,20	€ 1.435,20
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1	€ 1.833,00	€ 1.833,00
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 4	€ 1.259,75	€ 1.259,75
Totale risorse stabili soggette al limite	€ 126.833,15	€ 126.833,15
Risorse stabili NON soggette al limite		
Risorse di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015) - art.57 c. 2 lett. a)		€ 5.786,38
RIA del personale cessato fino al 31 dicembre 2020 - art.57 c. 2 lett. a)		€ 591,11
Totale risorse stabili NON soggette al limite		€ 6.377,49
Risorse variabili NON soggette al limite		
Risorse previste da disposizioni di legge - Economie buoni pasto ex art. 1, c. 670, della L. 178/2020 (quota parte personale dirigente) - Art. 57, comma 2 lettera b)		€ 1.451,97
Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente) - Art. 57, comma 3	€ 3.058,99	€ 194,23
Totale risorse variabili NON soggette al limite	€ 3.058,99	€ 1.646,20
Totale fondo	€ 129.892,14	€ 134.856,84
Totale generale del fondo depurato delle voci non soggette al vincolo	€ 126.833,15	€ 126.833,15

Alla luce di quanto espresso nella tabella, non risultano decurtazioni da applicare al fondo 2021 ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017.

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 133.210,64
Totale risorse variabili	€ 1.646,20
Totale decurtazioni del fondo	/
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 134.856,84

Sezione V — Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo V oce non presente.

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sulla base del totale delle risorse complessivamente disponibili di cui sopra, si è proceduto a ripartire tali risorse come descritto nell'accordo tra i diversi istituti contrattuali.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Retribuzione di posizione (art. 27 CCNL 23/12/99 e art. 54 c.4, 56 e 57 CCNL 17/12/2020) per la parte di posizione economica minima stabilita dall'art. 54 comma 6 CCNL 17/12/2020 pari ad € 11.942,67 per n. 3 posizioni dirigenziali e per la parte già negoziata in precedenza (retribuzioni di posizione già attribuite)	
Totale	€ 105.061,50

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Retribuzione di risultato (art. 29 CCNL 23/12/1999 e art. 57 CCNL 17/12/2020)		€ 29.795,34
	Totale	€ 29.795,34

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Sulla base di quanto sopra descritto la sintesi è riportata nella seguente tabella:

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	€ 105.061,50
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 29.795,34
Destinazioni ancora da regolare	/
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 134.856,84

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Parte non pertinente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa sono già appostate sulle pertinenti voci di bilancio e sono totalmente coperte dalle risorse fisse del Fondo.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base ai vigenti CCNL ed ai relativi CCDI. La corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa è subordinata alla valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali, nei contenuti e con le modalità previste dal vigente sistema di misurazione e valutazione dalla performance. La sintesi valutativa dei punteggi ottenuti nei fattori per la performance individuale ed organizzativa, determina un punteggio in base 100 corrispondente alla quota percentuale di produttività da erogare. Successivamente i diversi punteggi ottenuti determinano un raggruppamento dei valutati su cinque fasce di merito.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Parte non pertinente al testo illustrato.

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2021 e anno 2020

Descrizione	2021	2020
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 133.210,64	€ 126.833,15
Totale risorse variabili	€ 1.646,20	€ 390,67
Totale decurtazioni del fondo	/	/
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 134.856,84	€ 127.223,82

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2021 e anno 2020

	2021	2020
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	€ 105.061,50	€ 77.874,74
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 29.795,34	€ 21.765,67
Destinazioni ancora da regolare	/	/
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 134.856,84	€ 99.640,41*

^{*}Importo di utilizzo stabilito nell'ambito della costituzione del fondo di cui al decreto direttore n. 123 del 15/12/2020, per le motivazioni espresse nel provvedimento citato.

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

La struttura del Bilancio preventivo annuale dell'ARS, secondo quanto stabilito da Regione Toscana in materia di sistemi contabili degli enti dipendenti, non prevede una specifica voce di conto relativa al salario accessorio. Tutte le componenti retributive, fisse e accessorie, relative al personale sono incluse nella medesima voce; per il dettaglio si rimanda agli schemi del costo del personale elaborati considerando tutti gli oneri diretti e riflessi, utili alla redazione del bilancio.

Il bilancio preventivo economico è poi declinato in un budget gestionale assegnato ai diversi centri di responsabilità dirigenziale, disposti dal Direttore entro il complessivo bilancio, tenendo conto del dettaglio costi del personale di cui al precedente paragrafo.

Infine, il sistema della contabilità del personale utilizzato dall'Agenzia è strutturato in maniera tale che consente il costante monitoraggio (anche in termini di proiezioni) dei limiti di spesa da rispettare per ciascuna voce di destinazione/utilizzo del Fondo, tenuto conto anche dei conseguenti oneri riflessi e fiscali.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato Il Conto Economico inserito nel Bilancio di esercizio è strutturato in forma sintetica come il Bilancio Economico preventivo. Le poste di contrattazione decentrata che costituiscono costo di competenza dell'esercizio, sia nelle

componenti fisse e continuative che in quelle correlate alla contrattazione annuale, sono complessivamente incluse nella voce di costo relativa alle retribuzioni del personale.

La verifica di utilizzo delle risorse di contrattazione avviene mediante confronto puntuale tra le diverse poste determinate in sede di contratto decentrato ed impieghi effettivi rilevati da mastrini di bilancio correlati al sopra indicato Budget. Sulla base delle risultanze del sistema contabile descritto precedentemente e di quanto precedentemente descritto, il limite di spesa risulta rispettato. Si sono prodotte le economie per somme non utilizzate già descritte nei precedenti paragrafi e destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo dell'anno 2021.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo II Fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 del personale dirigente dell'ARS è costituito nell'importo di € 134.856,84, come ampiamente descritto nelle precedenti sezioni.

Il totale del Fondo è stato determinato dall'Agenzia con decreto Direttore n.116 del 20/12/2021, tali voci trovano piena copertura all'interno del bilancio di previsione 2021 (di cui al Decreto Direttore n. 36 del 12/03/2021 ed approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 739 del 19/07/2021). Tale voce del bilancio di previsione in cui sono allocate le risorse decentrate comprende, oltre all'importo della contrattazione decentrata, anche quanto dovuto per oneri previdenziali e assicurativi (CPDEL, INADEL e INAIL nelle percentuali dovute) e oneri fiscali (IRAP nella misura dovuta) a carico dell'Agenzia.

Le risorse variabili sopra descritte per € 194,23, ovvero le risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2020 non utilizzate, che sono temporaneamente riportate all'anno successivo per alimentare le risorse di contrattazione di natura variabile, sono allocate in un apposito accantonamento nel bilancio d'esercizio 2020, adottato con decreto direttore n.72/2021, compresi i relativi oneri riflessi. Le economie da buoni pasto non erogati nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 sono allocate nella voce "Altri costi del personale" del richiamato bilancio consuntivo 2020.

Firenze, 24/12/2021

Il Direttore Dott.ssa Lucia Turco*

* firmato digitalmente